

OGGETTO: **Covid-19: DPCM 11 giugno 2020**

Publicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 11 giugno 2020 che definisce ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con riferimento ai pubblici esercizi:

- restano consentite le attività dei **servizi di ristorazione** e degli **stabilimenti balneari**, seppur condizionate al preventivo accertamento, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori, e quindi all'adozione di protocolli o linee guida disciplinanti le specifiche misure di prevenzione;
- restano sospese le attività che abbiano luogo in **sale da ballo, discoteche** e locali assimilati all'aperto o al chiuso;
- è consentita la ripresa delle attività di **sale giochi, sale scommesse e sale bingo**, condizionata all'adozione di linee guida o protocolli finalizzati a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Si trasmettono le *check lists* elaborate dalla Federazione in ordine alle misure di prevenzione per la ripresa delle attività economiche di cui alle linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'11 giugno 2020 (allegato 9 del DPCM).

Si comunica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 il **DPCM 11 giugno 2020** recante "*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*", le cui disposizioni produrranno effetto a partire dal **15 giugno 2020**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, **fino al 14 luglio 2020**, salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti nelle disposizioni del Decreto in parola.

È bene fin da subito segnalare che per quel che concerne i **servizi di ristorazione rimane fermo il regime previgente**: ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. ee), **le attività di ristorazione possono proseguire ad esercitare la loro attività**, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento dell'attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L'attività dovrà quindi essere esercitata nel rispetto delle misure di prevenzione individuate con specifici protocolli o linee guida adottate dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri elaborati dal Comitato tecnico scientifico in data 15 maggio 2020, e riportati all'allegato 10 del DPCM in commento.

Restano altresì consentite la **ristorazione con consegna a domicilio**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la **ristorazione con asporto**, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Il testo, inoltre, chiarisce che continuano ad esser consentite le attività delle **mense e del catering continuativo su base contrattuale** (cod. Ateco 56.29) che garantiscono la distanza interpersonale di almeno un metro, e che restano comunque aperti gli **esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti**, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Rimane, altresì, fermo quanto già previsto nel precedente DPCM per gli **stabilimenti balneari**. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. mm) sono consentite le attività degli **stabilimenti balneari, sempre a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori** e che individuino specifici protocolli o le linee guida (adottati dalle stesse Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome) dettanti le misure di prevenzione volte a prevenire o ridurre il rischio di contagio, con specifico riguardo:

- 1) all'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
- 2) all'accesso dei fornitori esterni;
- 3) alle modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
- 4) alla distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
- 5) alle misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
- 6) alle modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
- 7) allo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
- 8) alle modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
- 9) alle spiagge di libero accesso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. m) viene autorizzata la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto (da svolgere nel rispetto di precise misure di prevenzione concernenti distanza interpersonale, e numero massimo di spettatori), mentre **restano invece sospese** le attività che abbiano luogo **in sale da ballo, discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso e, sino al 14 luglio 2020, le fiere e i congressi. Sul punto, tuttavia, è bene evidenziare che *“le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività”*. Stando al tenore letterale di tale disposizione, sembra ragionevole ritenere che le Regioni conservino la facoltà di dare il via libera alle attività delle discoteche, anche in considerazione della specificità del proprio territorio e della relativa situazione epidemiologica. Ne è prova l'introduzione, nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche della Conferenza delle Regioni dell'11 giugno 2020 (Allegato 9 del DPCM in commento), della specifica scheda relativa alle discoteche, ove sono indicate le misure di prevenzione da adottare al momento che sarà consentita la ripresa delle attività.

Si segnala, altresì, che il Decreto **consente la ripresa delle attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo**, seppur condizionandola, anche in questo caso, al preventivo accertamento, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, della compatibilità di tali attività con la situazione epidemiologica dei relativi territori, e quindi all'adozione di specifici protocolli o linee guida.

Con riferimento alle misure di prevenzione disciplinanti le attività di cui è consentita la riapertura/prosecuzione, è bene segnalare che al già citato allegato 9 del DPCM viene riportata l'ultima versione delle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 11 giugno 2020, sulla base delle quali la Federazione ha redatto delle agevoli *check lists* che si riportano in allegato:

- **Check list per le attività di ristorazione** (Allegato 1). A tal proposito, come già comunicato nei canali social e web della Federazione, si segnala che alla scheda relativa alla ristorazione sono state apportate alcune modifiche di rilievo concernenti:

- i **buffet**: è ora prevista la possibilità di organizzare una modalità a *buffet* mediante somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la possibilità per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. La **modalità self-service** può essere eventualmente consentita per *buffet* realizzati esclusivamente con prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione degli alimenti dovrà avvenire adottando accorgimenti che consentano di evitare la formazione di assembramenti anche attraverso una riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali; dovranno essere altresì valutate idonee misure (es. segnaletica a terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro durante la fila per l'accesso al *buffet*;
 - **impianti di condizionamento**: il documento prescrive di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria;
 - **servizi accessori**: è previsto l'obbligo di eliminare la disponibilità di riviste e materiale informativo di uso promiscui;
 - **cerimonie**: è stata inserita un'apposita scheda concernente le misure di prevenzione integrative da attuare in caso di banchetti nell'ambito di cerimonie (es. matrimoni) ed eventi analoghi (es. congressi);
- **Check list per gli stabilimenti balneari** (Allegato 2);
 - **Check list per le discoteche** (Allegato 3);
 - **Check list per le sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse** (Allegato 4).

Sul punto, è bene precisare che le Regioni conservano la duplice facoltà di recepire integralmente dette linee guida o di prevedere diverse misure di prevenzione (anche più stringenti), se del caso, con protocolli *ad hoc*, in considerazione della specifica situazione epidemiologica del relativo territorio regionale.

Si segnala, inoltre, che sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, dovranno altresì rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'Allegato 12 del Decreto in oggetto.

Per completezza, si segnalano le seguenti ulteriori disposizioni di possibile interesse, vevoli sull'intero territorio nazionale:

- è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 16 del DPCM, la cui diffusione deve esser promossa, anche presso gli esercizi commerciali, dai Sindaci e dalle associazioni di categoria [cfr. art. 3, comma 1, lett. b) e d)];
- è fatto obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (cfr. art. 3, comma 2);
- l'esecuzione e il monitoraggio delle misure disposte con il Decreto in commento restano demandati alle Prefetture territorialmente competenti locali, informando preventivamente il Ministro dell'interno. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del

lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e della Provincia autonoma interessata (cfr. art. 10);

- ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 2, del D.L. n. 33/2020, e all'art. 4 del D.L. n. 19/2020, le **violazioni** delle misure restrittive imposte con il DPCM in commento saranno punite con una **sanzione amministrativa pecuniaria** (da 400 a 1.000 euro) e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la **sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività** (da 5 a 30 giorni).

Per le restanti disposizioni del Decreto in commento, si rinvia alla lettura integrale del [testo](#).

Gli uffici della Federazione sono a disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati n. 4

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 69/2020 Circolare FIPE n. 68/2020 Circolare FIPE n. 65/2020 Circolare FIPE n. 62/2020 Circolare FPE n. 54/2020 Circolare FIPE n. 43/2020 Circolare FIPE n. 35/2020 Circolare FIPE n. 31/2020 Circolare FIPE n. 25/2020 Circolare FIPE n. 24/2020 Circolare FIPE n. 23/2020 Circolare FIPE n. 20/2020 Circolare FIPE n. 19/2020	https://www.fipe.it/igiene-e-sicurezza/news-igiene-e-sicurezza/item/download/2957_eb433edcd86847bb53d2f4a291e3dfbe.html	DPCM 11 giugno 2020; servizi di ristorazione; stabilimenti balneari; discoteche, sale slot; sale bingo; linee guida; check lists; Conferenza delle Regioni; coronavirus; misure di contenimento;